

(Anna Maria Fumarola)

La finalità del provvedimento, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di “*offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare*”. Una descrizione che mi trova parzialmente concorde.

Prima di cominciare una disamina sulla norma di riferimento, partirei con alcune considerazioni, ovviamente molto personali, sull'impianto normativo, che agli occhi di chi scrive risulta rigido, severissimo, che guarda all'imprenditore agroalimentare non come a un partner da vigilare, ma come a un potenziale frodatore da monitorare h24 attraverso algoritmi, banche dati incrociate e laboratori di spettrometria.

L'intero impianto della norma sposta il baricentro del sistema sanzionatorio: lo Stato riduce al minimo il proprio sforzo probatorio (basta il sospetto o l'anomalia documentale per bloccare l'azienda) e massimizza lo sforzo difensivo dell'azienda, costretta a vivere in uno stato di costante due diligence interna per non essere travolto da una macchina ispettiva iper-centralizzata e letale.

Se consideriamo l'intero testo legislativo, l'impianto non è formalmente inquisitorio, ma configura una svolta radicale nel diritto sanzionatorio agroalimentare italiano: **si passa da un modello di repressione ex-post** (lo Stato interviene dopo il danno) **a un modello di polizia amministrativa preventiva e di sorveglianza speciale di massa.**

Analizzando l'intero corpo della norma, emergono tre pilastri macro-giuridici che dimostrano come il legislatore abbia spinto i poteri dello Stato al limite del perimetro costituzionale, generando quell'effetto "inquisitorio" avvertito dalle imprese.

Nel diritto amministrativo classico, l'atto ispettivo muove da un'ipotesi (o sospetto) o da un'irregolarità visibile (o accertata). L'impianto di questa norma ribalta l'approccio introducendo una **presunzione di non conformità generalizzata su tutta la catena del valore agro alimentare** (dal seme allo scaffale).

L'architettura della **Cabina di Regia** è l'elemento che più di tutti evoca una logica di tipo inquisitorio-centralizzata. Ovviamente è una definizione volutamente forte, che serve solo a sottolineare la criticità verso questa impostazione, consapevole del fatto che la sua natura reale si muove su binari di accentramento esecutivo piuttosto che di polizia giudiziaria.

Non siamo però, di fronte a un semplice tavolo di coordinamento, ma alla **nascita di una centrale unica di intelligence interna.**

Ovviamente un impianto simile condiziona l'imprenditore che, sposta l'80% delle sue risorse nella difesa burocratica preventiva (due diligence puntigliosa con l'ausilio di: avvocati interni, controlli incrociati sui registri). Si vive nel costante terrore che un banale errore umano di un operaio nella compilazione di un software possa attivare una macchina repressiva statale cieca, centralizzata e letale, azionata da uno Stato che ha smesso di essere un arbitro per diventare un inquisitore.

Ma dopo la premessa, che vuole anticipare la disamina, concentriamoci sull'analisi di questa norma.

Il **Titolo I** del testo normativo segna una svolta storica: **il legislatore riscrive lo statuto penale degli alimenti all'interno del codice penale italiano.** Se fino a ieri la tutela dell'agroalimentare era frammentata e legata a reati minori (spesso contravvenzioni o delitti minori), oggi nasce ufficialmente un nuovo bene giuridico protetto: “il patrimonio agroalimentare”.

Definire e blindare il patrimonio agroalimentare significa smettere di trattarlo come un semplice settore merceologico, alla stregua di altri comparti industriali, e iniziare a considerarlo per ciò che è realmente: un asset strategico di sicurezza nazionale e di soft power.

Elevare l'agroalimentare a elemento strategico significa:

- tutelare le catene produttive interne da shock esterni.
- proteggere le terre agricole dalla cementificazione e dall'abbandono.
- garantire l'approvvigionamento energetico e idrico prioritario per le aziende agricole in caso di emergenza.

Quando lo Stato eleva un settore ad "asset strategico", i flussi di incentivazione pubblica cambiano natura: la compliance legale e la valorizzazione qualitativa diventano il presupposto di accesso e la leva di competitività per l'ottenimento dei fondi.

Per le imprese di trasformazione e agroalimentari non prettamente agricole, gli incentivi statali si dovrebbero concentrare verso investimenti strutturali necessari a blindare la filiera contro il rischio penale: tracciabilità digitale e blockchain; sicurezza del packaging ed etichettatura.

La qualifica di "asset strategico" si traduce in agevolazioni specifiche per chi utilizza e valorizza i prodotti protetti all'interno dell'intera catena del valore fino al consumo finale (mi riferisco al settore ho.re.ca.).

Ma anche nell'erogazione di fondi destinati a migliorare l'organizzazione gestionale e i processi logistici delle aziende di ogni dimensione (anche in forma consortile).

Vedremo come sarà applicato nel concreto questo nuovo concetto. Se vedrà una evoluzione, oppure si limiterà a vincoli di esercizio in una visione restrittiva.

La riforma compie una vera e propria operazione di pulizia, riordino e inasprimento del codice penale, elevando l'agroalimentare a bene giuridico di rango primario. Questo cambio di paradigma si articola attraverso quattro passaggi fondamentali.

Il primo segnale di questa svolta si nota già **nell'architettura del codice penale**. Il legislatore ha modificato direttamente la rubrica del **Titolo VIII** del Libro Secondo, che storicamente tutelava solo l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Oggi, a queste voci, viene aggiunta l'espressione "*e il patrimonio agroalimentare*", con la contestuale nascita di un autonomo e specifico **Capo II-bis**. Questo significa che il cibo e le produzioni di qualità non sono più considerati meri sotto-settori del commercio, ma un patrimonio nazionale meritevole di una tutela penale autonoma e rinforzata.

All'interno di questo nuovo contenitore, il legislatore ha preso il vecchio **articolo 517-quater** c.p. (dedicato alla tutela delle denominazioni protette) e ne ha stravolto l'impatto sanzionatorio. Nel sistema precedente, il reato era punito con la reclusione fino a due anni e una multa massima di 20.000 euro, una cornice edittale che spesso consentiva benefici sospensivi o strategie processuali morbide. Con la riforma, la pena minima parte da un anno per arrivare a un massimo di quattro anni di reclusione, mentre la sanzione pecuniaria sale in una forbice da 10.000 a 50.000 euro.

Ma l'inasprimento non è solo quantitativo, è soprattutto qualitativo: il nuovo secondo comma estende la punibilità a condotte logistiche prima difficilmente intercettabili. Ora rischia la stessa pesante pena anche chi introduce la merce contraffatta nel territorio dello Stato in modo temporaneo, chi la detiene in un deposito doganale, chi la spedisce in transito o chi la esporta.

Il secondo intervento di rilievo è **l'abrogazione del pilastro storico del diritto alimentare italiano: l'articolo 516 c.p.**, che puniva la vendita di sostanze non genuine come genuine. Al suo posto debutta **l'articolo 517-sexies c.p.**, intitolato espressamente "**Frode alimentare**".

Questa nuova fattispecie assorbe la vecchia norma, mantenendo una pena base che va dai due mesi a un anno di reclusione (e multa da 1.000 a 4.000 euro), ma introduce un aggiornamento tecnologico fondamentale. Il testo punisce ora in modo esplicito le frodi commesse tramite tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali nelle reti telematiche, andando a colpire direttamente il mercato dell'e-commerce e del digital grocery. Di contro, per evitare di intasare i tribunali con micro-irregolarità, viene inserita una valvola di sfogo: la punibilità è esclusa se la condotta è di lieve entità, valutata in base alla esiguità del valore economico del prodotto o all'assenza di un danno effettivo per il mercato e il consumatore. Subito dopo, la riforma introduce **l'articolo 517-septies c.p.**, focalizzato sul "**Commercio di alimenti con segni mendaci**".

Questa norma va a sostituire e specificare le maglie troppo larghe del vecchio articolo 517 c.p.

La novità dirompente di questo articolo risiede nella parola "ingredienti". La sanzione (reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro) scatta non solo se si inganna il compratore sull'origine o sulla qualità dell'alimento nel suo complesso, ma anche se l'inganno riguarda un singolo componente del prodotto. Anche in questo caso, il reato viene espressamente esteso alle vendite e alle promozioni operate online.

La prima grande criticità riguarda l'applicazione della regola europea del QUID (Quantitative Ingredients Declaration). Se l'etichetta esalta la presenza di un ingrediente protetto (es. nella denominazione di vendita o con immagini), è obbligatorio indicarne la percentuale.

Il rischio penale: se la percentuale dichiarata è falsa (es. dichiaro 10% di Asiago DOP ma ne inserisco il 2% tagliandolo con formaggio generico), oggi non si rischia solo la sanzione amministrativa del [Reg. UE 1169/2011](#). Scatta il nuovo reato di Commercio di alimenti con segni mendaci (Art. 517-septies c.p.), con la specifica aggravante dell'ingrediente a denominazione protetta (Art. 517-octies c.p.).

Con questa riforma, il legislatore ha introdotto nel codice penale un intero nuovo blocco normativo compiendo una vera rivoluzione copernicana: la tutela non è più limitata alla sola "lealtà commerciale" o alla "salute pubblica", ma si estende al valore economico, identitario e strategico del patrimonio agroalimentare nazionale.

L'agropirateria non è stata configurata come un reato autonomo a sé stante, bensì come una circostanza aggravante a effetto speciale, inserita all'interno del nuovo sistema sanzionatorio per colpire la criminalità agroalimentare organizzata e strutturata. Al comma 4 dell'[Articolo 517-octies c.p.](#) prende forma, appunto, la fattispecie di Agropirateria.

L'Aggravante di Agropirateria in cosa consiste? Quando i delitti di frode alimentare o di commercio con segni mendaci sono commessi con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

L'introduzione di questa disciplina stravolge il precedente assetto ispettivo e giudiziario attraverso quattro novità radicali:

- in passato, le frodi sulle denominazioni o sull'origine venivano punite con le pene lievi del vecchio art. 517 c.p. (spesso risolte in sanzioni pecuniarie o prescrizioni). L'agropirateria introduce il concetto di struttura organizzativa: se l'inganno al consumatore non è episodico, ma è frutto di una pianificazione aziendale (es. una linea di confezionamento dedicata a falsificare un DOP, un canale stabile di approvvigionamento di materia prima estera spacciata per italiana, una rete di distribuzione complessa), il reato diventa gravissimo e scatta l'aumento di pena ad effetto speciale.

Pene Accessorie e Interdittive (Art. 518 c.p.):

- Chiusura dello stabilimento: il giudice può disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) o, nei casi di recidiva o gravità eccezionale, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

- **Revoca delle licenze**: viene prevista la revoca dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività.

- viene **introdotta la confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato** (macchinari, etichettatrici, silos), **nonché del profitto o del prezzo da esso derivante**, anche per equivalente.

Inoltre, l'associazione a delinquere finalizzata a commettere questi reati strutturati consente l'applicazione della **confisca allargata** (o per sproporzione) **sui beni del condannato di cui non si possa giustificare la legittima provenienza** (beni che non sono collegati con i mezzi di reato, ma ad esempio possono essere immobili se non può esserne giustificata la legittima provenienza).

L'elemento che trasforma radicalmente lo scenario per le aziende, tuttavia, non è solo l'aumento delle pene, ma lo sblocco di **nuovi e invasivi strumenti investigativi**.

Inserendo i nuovi reati di frode alimentare e segni mendaci (art. 517-sexies e 517-septies) all'interno dell'articolo 266 del codice di procedura penale, il legislatore ha autorizzato la magistratura a disporre

intercettazioni telefoniche e ambientali (45 giorni con prorogabilità). Fino a ieri, questi strumenti erano riservati alla criminalità organizzata o a reati di estrema gravità; oggi, una Procura della Repubblica può legittimamente mettere sotto controllo i telefoni dei manager di un'azienda alimentare o disporre intercettazioni ambientali negli uffici acquisti al minimo sospetto di una triangolazione illecita di materie prime.

Tra le **novità procedurali** trovano rilievo:

- **Campionamento Irripetibile d'Urgenza** (Art. 246 c.p.p.): se c'è rischio di alterazione delle tracce del reato durante l'ispezione, il PM può procedere d'urgenza con le garanzie degli atti garantiti (es. presenza del difensore se non differibile), bloccando subito le matrici alimentari.

- **La Devoluzione Benefica dei Beni Sequestrati/Confiscati** (Art. 260 c.p.p. e Art. 86-quater disp. att. c.p.p.): questa è una norma di forte civiltà giuridica ed economica (che non si dica che chi scrive sia solo critico verso la norma).

La regola: se il cibo sequestrato o confiscato è sicuro, non contraffatto nel contenuto (es. è vero olio di oliva ma venduto con etichetta mendace sull'origine) e non deteriorato, non viene più distrutto. Il giudice dispone l'assegnazione gratuita a enti caritatevoli, mense per i bisognosi o canili (se mangime), previa rimozione dei marchi illegittimi o declassamento merceologico. Chi devia questi prodotti a fini diversi risponde del grave delitto di Malversazione (art. 316-bis c.p.).

Ma quali sono le critiche che possono essere mosse ad una norma del genere? Dal punto di vista del giurista si potrebbe eccepire che **in tutti i nuovi articoli** (517-quater, sexies, septies) **compare la clausola del dolo specifico** (*al fine di trarne profitto o di indurre in errore il compratore*). Questo sposterà il dibattito processuale dall'oggettività del fatto (il cibo è difforme) alla prova psicologica dell'intenzione dell'imprenditore o del direttore di stabilimento. Un'arma a doppio taglio che potrebbe appesantire i processi.

L'indeterminatezza della "Lieve Entità" (Art. 517-sexies, comma 2): La punibilità è esclusa se il fatto è di lieve entità per "valore esiguo" o "assenza di effettivo pregiudizio". Manca tuttavia una quantificazione matematica. Come si quantifica la lieve entità? Come uniformare il parametro valutativo?

Sarà la giurisprudenza a decidere, con forti rischi di disparità di trattamento tra procure diverse (es. una procura potrebbe considerare esiguo un lotto da € 2.000, un'altra no). Per evitare asimmetrie le Procure dovrebbero adottare linee guida, con soglie di orientamento.

Principale punto di riferimento per uniformare il parametro è l'elaborazione giurisprudenziale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. [131-bis c.p.](#)).

La Cassazione, su quel fronte, ha da tempo chiarito che la tenuità richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell'articolo [133 c.p.](#) (gravità del reato). Nel settore alimentare, l'assenza di un pericolo anche solo potenziale per la salute pubblica è il preconditione assoluta per valutare il "valore esiguo" commerciale della frode.

Per le aziende: *l'indeterminatezza della norma va governata preventivamente, attraverso l'adozione di un Modello 231 focalizzato sul rischio agroalimentare e l'uso di indici di due diligence tracciabili rappresentanti i parametri oggettivi che il giudice utilizzerà per misurare l'assenza di dolo sistematico e l'effettiva esiguità del fatto.*

Il Contrassegno -Valori dell'Istituto Poligrafico (Art. 6): l'introduzione di un bollino di sicurezza volontario per DOP/IGP che assume lo status di carta valori (come i francobolli o i contrassegni dei superalcolici) rischia di creare un sistema di tutela parallelo. La norma introduce un legame indissolubile tra la tracciabilità fisica del prodotto, l'utilizzo di contrassegni speciali aventi natura di carta valori (emessi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e l'obbligo di assumere un ruolo specifico di responsabilità e

vigilanza nella gestione di questi sigilli. Dal momento in cui un contrassegno è classificato come carta valori, la sua perdita, distruzione, furto o cessione non autorizzata non costituisce più una semplice "irregolarità d'inventario", ma sconfinata nei reati puniti dal codice penale in materia di falsità in valori pubblici (es. artt. 460 e seguenti c.p.).

Se da un lato blindata il packaging, dall'altro scarica l'intero costo di fabbricazione e gestione sugli operatori, appesantendo i margini economici dei Consorzi di tutela minori, e questo è un peso non indifferente soprattutto per comparti in sofferenza.

Le imprese del settore alimentare (e i relativi centri di confezionamento) non sono strutturate con "caveau" per la gestione di valori di Stato. La gestione fisica del rotolo di bollini richiede procedure di carico/scarico rigide, blindate e digitalizzate, poiché ogni singolo pezzo mancante deve essere giustificato.

La norma prevede che l'assegnazione e l'applicazione di questa carta valori richiedano la formale individuazione di un soggetto responsabile all'interno dell'organigramma aziendale (o del Consorzio), deputato alla custodia, alla corretta apposizione e all'annullamento del contrassegno.

La criticità penale (La posizione di garanzia): l'assunzione di questo ruolo specifico non è una mera formalità burocratica. In termini di diritto penale, configura una posizione di garanzia ai sensi dell'**Art. 40**, comma 2 c.p. ("Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo").

L'effetto domino: se un dipendente del reparto confezionamento "devia" un lotto di contrassegni di Stato per applicarli su prodotti non certificati (italian sounding interno), il soggetto che ha assunto il "ruolo specifico" ex Art. 6 rischia l'incriminazione a titolo di concorso colposo nel reato di contraffazione o frode, per non aver vigilato sul corretto utilizzo dei sigilli affidatigli.

Una delle zone d'ombra operative più complesse riguarda le aziende che producono o confezionano per conto terzi (es. grandi catene della GDO o marchi industriali che esternalizzano il confezionamento di prodotti DOP/IGP).

Il conflitto di responsabilità: chi deve assumere il ruolo specifico di gestione della carta valori? il titolare del marchio (che acquista i contrassegni dal Consorzio) o il contoterzista fisicamente responsabile dell'applicazione sulla linea di confezionamento?

La lacuna della norma: l'Articolo 6 scarica la responsabilità sul soggetto che "detiene e applica" il contrassegno, obbligando di fatto il co-packer ad assumersi un rischio penale altissimo per un prodotto che non rivenderà direttamente sul mercato a proprio nome.

Dato che la falsificazione o l'indebito utilizzo di carte valori rientra storicamente tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001, l'Articolo 6 impone una revisione immediata dei flussi di controllo aziendali.

Il primo nodo cruciale che la compliance aziendale deve sciogliere riguarda la gestione dello sfrido e dello smarrimento dei contrassegni durante le fasi di confezionamento automatizzato. In un contesto industriale generico, la distruzione accidentale di un'etichetta rappresenta una frazione di costo meramente statistica. Ai sensi dell'Articolo 6, invece, l'incapacità di rendicontare l'esatta tracciabilità di un sigillo danneggiato espone l'ente al rischio di contestazioni per omessa custodia di valori pubblici. Il presidio D.Lgs 231/01 non può quindi limitarsi a una registrazione contabile, ma deve istituzionalizzare un vero e proprio registro informatizzato degli scarti di produzione, supportato da una procedura blindata di distruzione certificata e vidimata del bollino non utilizzabile.

Il secondo profilo di criticità risiede nella formalizzazione della posizione di garanzia in capo al soggetto designato. Come evidenziato, la nomina del Responsabile della Carta Valori non è una delega amministrativa neutra: essa trasferisce il rischio penale e il relativo dolo o colpa organizzativa. Ergo, Nel Modello 231, si traduce nell'obbligo di strutturare una lettera di delega formale di funzioni che sia giuridicamente valida. La delega non deve solo individuare il soggetto, ma deve attribuirgli poteri reali di spesa e autonomia decisionale, consentendogli, ad esempio, di bloccare una linea di produzione o di investire nei sistemi di videosorveglianza e sicurezza dei magazzini in cui i contrassegni sono custoditi. Conseguentemente l'assenza di questa autonomia, rende priva di validità la delega e la responsabilità risale interamente ai vertici apicali dell'ente.

Infine, la criticità più complessa sotto il profilo della governance riguarda i rapporti di filiera esternalizzati, ovvero la fornitura dei contrassegni a laboratori di confezionamento esterni o contoterzisti. In questo scenario, il rischio per l'azienda titolare del marchio è l'agganciamento fraudolento o la deviazione dei bollini in eccedenza su lotti non conformi. Il Modello 231 deve farsi "Modello di Filiera". Diventa fondamentale implementare i contratti di fornitura, che non si limitino a clausole di manleva, ma che prevedano l'obbligo di audit ispettivi a sorpresa e sistemi di tracciamento bilaterale in tempo reale del saldo tra i contrassegni consegnati e quelli effettivamente applicati.

Per le aziende quali potrebbero essere le criticità evidenziabili?

L'estensione della punibilità alle fasi di "custodia temporanea", "deposito doganale", "transito" ed "esportazione" trasforma radicalmente il perimetro del rischio penale per i manager aziendali.

Facciamo un esempio: un grande hub logistico italiano riceve un carico di formaggi duri provenienti da un paese extra-UE, destinati a un mercato del Medio Oriente. La merce non è destinata al mercato italiano; è in "transito internazionale" in un deposito doganale a ridosso di un porto. Le etichette dei formaggi riportano diciture che richiamano in modo ingannevole il Parmigiano Reggiano DOP (fenomeno dell'Italian Sounding o contraffazione vera e propria).

Con la vecchia norma, il mero transito o deposito doganale di merce non immessa in consumo in Italia godeva di zone d'ombra difensive. Oggi il secondo comma dell'art. 517-quater punisce espressamente chi "introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito o esporta" prodotti DOP/IGP contraffatti. L'amministratore delegato della piattaforma logistica o l'importatore rischiano la reclusione da 1 a 4 anni.

Altro scenario: un'azienda produce un sugo pronto al pomodoro. Sul proprio sito e-commerce, nella scheda tecnica digitale del prodotto, inserisce la dicitura "Sugo con Pomodoro 100% Campano". A causa di una rottura della catena di fornitura, il responsabile acquisti è costretto a comprare un lotto di concentrato di pomodoro proveniente da un'altra regione italiana o dall'estero per non fermare le linee, omettendo di aggiornare la scheda descrittiva sul sito web.

Scatta il reato di cui all'Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). La norma punisce l'uso di indicazioni false o ingannevoli sull'origine degli ingredienti, commesso "anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche". Il legale rappresentante rischia la reclusione da 3 a 18 mesi. Non serve che il prodotto sia nocivo; basta la difformità tra il dichiarato digitale e il reale contenuto della confezione.

Veniamo ad un ultimo esempio, questa volta in tema di 231. Un'azienda olearia commercializza olio d'oliva etichettato come "Biologico". Un controllo ispettivo rileva che le olive provengono da agricoltura convenzionale e i documenti di trasporto (DDT) sono stati alterati per aggirare l'organismo di controllo.

Il Rischio Combinato (Azienda + Manager):

Per il Direttore Commerciale scatta il reato di frode alimentare aggravato ex art. 517-octies, comma 2, n. 2 (falsi documenti di trasporto) e n. 4 (prodotto indicato come biologico senza certificazione).

Poiché si tratta di condotte organizzate e continuative (quarto comma dell'art. 517-octies), scatta la responsabilità oggettiva dell'azienda ex D.Lgs 231/2001 (per effetto della modifica all'art. 25-bis.1).

Le Pene Accessorie Devastanti (Art. 518.1): oltre alla multa, la condanna comporta l'interdizione totale (Pena accessoria art. 30 c.p.): l'azienda subisce il divieto di ottenere autorizzazioni o licenze imprenditoriali e l'esclusione totale da contributi europei o finanziamenti pubblici (AGEA/PAC). Se il fatto è reiterato, il giudice può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento. Ultima chicca? La pubblicità della sentenza, con ripercussioni reputazionali di non poco rilievo.

CONSIGLIO: poiché le frodi organizzate e continuative (Art. 517-octies, comma 4) entrano formalmente tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001, il Modello 231 aziendale va radicalmente revisionato:

- Mappatura delle "Aree a Rischio Reato": identificare le funzioni aziendali più esposte (Ufficio Acquisti, Ufficio Marketing, Responsabili Qualità, Gestori del sito E-commerce).
- Segregazione delle funzioni: chi seleziona e acquista la materia prima (es. concentrato di pomodoro o grano) non deve coincidere con chi approva le bozze grafiche delle etichette o gestisce le schede tecniche sul portale web.
- Implementare canali sicuri affinché i dipendenti dello stabilimento possano segnalare anomalie sulla provenienza delle materie prime prima che queste si trasformino in un illecito strutturale penalmente rilevante.

Con l'introduzione dell'Art. 517-septies, l'inganno sull'origine anche di un solo ingrediente fa scattare il reato.

L'azienda deve quindi proteggersi dalle condotte dei propri fornitori:

Audit di Filiera: non basta più la "fideiussione cartacea" o l'autocertificazione del fornitore. L'ufficio qualità dell'impresa acquirente deve svolgere audit fisici periodici presso i fornitori di ingredienti critici (es. blocchi di cagliate, semole, oli).

Clausole di Manleva e Risoluzione Espressa: i contratti di fornitura devono prevedere che il riscontro di una difformità sull'origine geografica dichiarata comporti la risoluzione immediata del contratto, la penale commerciale e l'obbligo di risarcimento di tutti i danni, inclusi quelli reputazionali derivanti da eventuali indagini penali a carico dell'acquirente.

Dato che l'Art. 517-quater ora punisce anche il mero "transito", l'esportazione o il "deposito doganale" di prodotti DOP/IGP contraffatti, le aziende logistiche e di trading devono cambiare approccio.

Verifica preventiva dei documenti doganali (Bill of Lading / CMR): prima di accettare in custodia o in transito merci nei propri magazzini o depositi doganali, l'operatore deve richiedere e verificare la coerenza dei codici doganali e delle diciture in etichetta rispetto ai disciplinari di produzione, rifiutando carichi che presentino evocazioni ambigue (es. scritte come Parmesan style se transitano in Italia).

L'inclusione dei reati agroalimentari nell'Art. 266 c.p.p. (Intercettazioni) cambia le regole del gioco. Spesso i reati di frode nascono da "leggerezze" verbali o scambi di messaggi scritti con troppa superficialità tra acquirente e fornitore.

Formazione specifica: i dipendenti dell'ufficio acquisti e logistica devono essere formati sul fatto che accordi verbali del tipo "*Senti, per stavolta mandami il latte UE che tanto lo misceliamo e non se ne accorge nessuno*" non sono solo violazioni commerciali, ma costituiscono la prova schiacciante (registrata via intercettazione) di un delitto associativo finalizzato alla frode alimentare. La trasparenza e il rigore nelle comunicazioni scritte e verbali diventano fondamentali, per non correre il rischio d'incappare in sanzioni penali.

Passiamo all'analisi dell'[Articolo 7](#), strutturato per comprendere l'impatto reale delle modifiche sul [D.Lgs. 297/2004](#) (il testo che disciplina le sanzioni per le violazioni dei prodotti DOP e IGP), il confronto con la disciplina precedente e le relative criticità per il mondo aziendale.

Capo I - Modifiche al D.Lgs 19 novembre 2004, n. 297 e al D.Lgs 5 aprile 2006, n. 190

Il legislatore ha abbandonato il sistema delle sanzioni in misura fissa introducendo una forchetta edittale (un minimo e un massimo). Questo permette di graduare la sanzione, ma modifica drasticamente l'approccio difensivo delle aziende.

L'obiettivo principale di questa riforma sembra essere il passaggio da sanzioni pecuniarie "fisse" a sanzioni "proporzionali" (con un minimo e un massimo edittale), introducendo tutele e poteri sanzionatori più stringenti per i creditori (ConSORZI e strutture di controllo) e centralizzando la competenza in capo al

Ministero. Per la maggior parte degli illeciti legati alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, il legislatore ha deciso di abbassare drasticamente la soglia minima della sanzione.

All'[articolo 2](#) (comma 6), all'[articolo 4](#) (comma 1), all'[articolo 6](#) (comma 1) e all'[articolo 7](#) (comma 1), dove prima era prevista un'unica sanzione fissa di ben 50.000 euro, oggi la sanzione spazia da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro. Questo significa che per le violazioni meno gravi, l'azienda può potenzialmente cavarsela pagando un quinto rispetto al passato.

Un trend simile si osserva all'[articolo 4](#) (comma 2) e all'[articolo 6](#) (comma 2, lettera c): la vecchia sanzione fissa di 62.000 euro è stata sostituita da una forbice che va da 20.000 a 60.000 euro, abbassando leggermente anche il tetto massimo.

Anche le sanzioni storicamente più "lievi" seguono questa linea. All'[articolo 5](#) (comma 1) si passa da 26.000 euro fissi a una quota che va da 5.000 a 25.000 euro. Al comma 2 dello stesso articolo, la sanzione fissa di 10.500 euro viene rimodulata da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro.

viene introdotto un principio di proporzionalità che prima non era presente. L'autorità ha il potere di calibrare la multa. Nella vecchia disciplina, il mancato pagamento delle spettanze non era sanzionato con la severità attuale. Con la riforma, se un soggetto immesso nel sistema di controllo non salda i propri obblighi pecuniari per le produzioni DOP o IGP rivendicate entro 30 giorni dalla diffida, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.

A questo si aggiunge l'obbligo (introdotto dal nuovo comma 4-bis) di versare comunque la somma originaria direttamente al creditore, comprensiva degli interessi legali. Non si tratta più di una semplice disputa commerciale tra privati, ma di un illecito amministrativo pesante che mira a garantire la stabilità finanziaria degli enti che tutelano i marchi. In passato, la competenza a irrogare le sanzioni e accertare le violazioni risultava frammentata. La riforma abbatte le maglie della burocrazia e sostituisce l'[articolo 9](#), accentrando la competenza esclusiva per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (relativamente agli articoli 3, 4 e 6) in capo al MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). Il Ministero diventa così l'unico reattore sanzionatorio, competente anche per le violazioni riscontrate dagli organi di controllo esterni o da altri soggetti autorizzati.

Infine, per gestire la nuova libertà offerta dalle sanzioni "a forchetta", il [nuovo articolo 10](#) stabilisce i criteri rigidi a cui il Ministero deve attenersi per decidere la cifra esatta da comminare. L'autorità non potrà decidere in modo arbitrario, ma dovrà obbligatoriamente prendere in considerazione determinati elementi, quali:

- la gravità del fatto e la durata della violazione.
- l'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare le conseguenze (vedi il ravvedimento operoso).
- le condizioni economiche dell'azienda stessa, garantendo che la sanzione sia sostenibile per un piccolo produttore ma proporzionata e deterrente per un grande gruppo industriale.

Per completare questa opera di pulizia e semplificazione del testo normativo, il legislatore ha disposto l'abrogazione totale dell'articolo 11, eliminando disposizioni precedentemente ritenute superflue o incoerenti con il nuovo assetto accentrato.

Nonostante l'introduzione dei minimi edittali più bassi possa sembrare un vantaggio, la nuova formulazione nasconde alcune insidie e criticità operative per le aziende della filiera agroalimentare (produttori, trasformatori, confezionatori), quali:

- **il cappio della morosità (Art. 3, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter).** Questa è la parte più critica. Se un'azienda ritarda o non paga quanto dovuto alle strutture di controllo o ai Consorzi di tutela per le produzioni DOP/IGP rivendicate, rischia un effetto valanga. Prima di tutto, non solo dovrà pagare il debito originario con gli interessi legali, ma subirà una sanzione amministrativa pari al triplo del debito.

- **il blocco cautelare (Art. 3, comma 4-ter)**. Già in fase di diffida (scaduti i 30 giorni), il Consorzio o l'ente di controllo possono vietare l'uso del marchio DOP/IGP all'azienda prima ancora che ci sia un provvedimento sanzionatorio definitivo. Per un'azienda che vive di prodotti certificati, non poter usare il nome DOP/IGP per mesi significa, di fatto, il blocco totale delle vendite o la svalutazione del prodotto a "generico", con danni commerciali enormi.

- **discrezionalità dell'Autorità (Art. 10)**. Il passaggio dalle sanzioni fisse a quelle "a forchetta" (es. da 10.000 a 50.000 euro) richiede che l'ispettore e il Ministero valutino le "condizioni economiche" e la "gravità del fatto". Se da un lato tutela le micro-imprese, dall'altro espone le medie e grandi imprese a sanzioni che tenderanno sistematicamente verso il massimo edittale (50.000 o 60.000 euro), aumentando l'incertezza finanziaria in caso di contenzioso.

- **centralizzazione dei controlli in capo al MASAF (Art. 9)**. Il Ministero diventa l'unico grande giudice delle violazioni. Se questo da un lato evita trattamenti diversi da Regione a Regione, dall'altro potrebbe portare ad una dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti e dei ricorsi amministrativi a causa del carico di lavoro accentrato a Roma.

Facciamo degli esempi pratici.

Es. N. 1 - ritardo nei pagamenti al Consorzio di Tutela. Un prosciuttificio iscritto alla DOP ha un momento di crisi di liquidità e non paga le quote spettanti al Consorzio di Tutela per un valore di 5.000 euro. Riceve la diffida e, per dimenticanza o impossibilità, fa passare 35 giorni senza pagare.

L'effetto della nuova norma: il Consorzio invia la diffida e attiva l'inibizione cautelare (Art. 3 comma 4-ter). Dal 31° giorno il prosciuttificio non può più marchiare o vendere i suoi prosciutti come DOP. Inoltre, scatta la sanzione amministrativa del triplo: l'azienda dovrà pagare 15.000 euro di sanzione, più i 5.000 euro originari maggiorati degli interessi legali.

Impatto: rischio di fallimento o blocco operativo per un debito iniziale relativamente basso.

Es. N. 2 - blocco della commercializzazione durante una fiera internazionale. Un'azienda vinicola biologica produce un rinomato vino a indicazione geografica (IGP). A causa di una contestazione interna sulla qualità di alcuni servizi, l'azienda decide di sospendere il pagamento di una fattura da 1.500 euro emessa dall'organismo d'ispezione privato che certifica la conformità al disciplinare.

L'effetto della nuova norma: L'organismo di controllo invia una formale diffida ad adempiere. Passano i 30 giorni e l'azienda non paga. L'ente certificatore applica immediatamente il comma 4-ter, disponendo l'inibizione cautelare dell'uso dell'IGP.

Impatto: la settimana successiva l'azienda partecipa a una fiera internazionale (es. il Vinexpo o il ProWein). Durante l'evento, non può esporre le bottiglie con l'etichetta IGP né promuoverle come tali, poiché l'inibizione è già efficace, prima ancora che il MASAF emetta la sanzione pecuniaria finale (che sarà comunque pari a 4.500 euro, ovvero il triplo del debito). L'azienda perde i contratti commerciali dell'anno perché non può garantire ai buyer esteri la conformità legale del prodotto.

Esempio n. 3 - errore nell'etichettatura di un lotto (Art. 4 o Art. 5). Un'azienda di confezionamento olio commette un errore grafico sul retro dell'etichetta, inserendo una dicitura non del tutto conforme al disciplinare della IGP, ma senza dolo (un puro errore di stampa su 1.000 bottiglie).

Confronto Vecchio/Nuovo: con la vecchia disciplina l'azienda avrebbe subito una sanzione fissa (ad esempio 26.000 euro), una cifra sproporzionata per un errore veniale. Con la nuova disciplina (Art. 5, comma 1: da 5.000 a 25.000 euro), l'azienda può fare leva sull'Art. 10 (condotta riparatoria). Ritirando immediatamente dal commercio le bottiglie errate e dimostrando la buona fede, l'autorità potrà applicare il minimo edittale di 5.000 euro.

Impatto: Positivo. C'è un'attenuazione della sanzione per errori formali o di lieve entità.

Esempio n. 4 (ovviamente caso estremo). Un grande caseificio inserito nel sistema di controllo di un formaggio DOP deve versare al Consorzio di Tutela le quote annuali di contribuzione (calcolate in base ai chilogrammi di prodotto marchiati), pari a 25.000 euro. Per un errore del reparto contabilità, la fattura viene

registrata male e scartata. La diffida del Consorzio arriva via PEC ma finisce nello spam o non viene gestita in tempo.

L'effetto della nuova norma: scattato il 31° giorno dalla notifica della diffida, la sanzione non è più una penale flessibile o legata agli interessi commerciali. Diventa automaticamente una sanzione amministrativa rigida pari al triplo dell'importo: 75.000 euro di sanzione.

Impatto: l'azienda, oltre a dover pagare subito i 25.000 euro originari più gli interessi legali al Consorzio per sanare la morosità (come impone il comma 4-bis), si ritrova con un debito verso lo Stato (il MASAF) di altri 75.000 euro. Un errore di distrazione burocratica si trasforma in un esborso complessivo di oltre 100.000 euro, impattando pesantemente sul flusso di cassa trimestrale.

Esempio n.5 - grande stabilimento vs il piccolo produttore (Art. 10 - Criteri). Due soggetti diversi (un piccolo caseificio artigianale e una grande multinazionale del settore lattiero-caseario) commettono la medesima violazione sulle modalità di designazione di una DOP (Art. 2, comma 6). La sanzione va da 10.000 a 50.000 euro.

Confronto Vecchio/Nuovo: in passato avrebbero pagato entrambi 50.000 euro (distruggendo economicamente il piccolo caseificio). Oggi, applicando i criteri dell'Articolo 10, il piccolo produttore con fatturato ridotto si vedrà comminare una sanzione vicino al minimo (10.000 euro), mentre la multinazionale, a parità di infrazione, subirà il massimo della sanzione (50.000 euro) a causa delle sue solide "condizioni economiche".

Esempio n.6. Un produttore di aceto balsamico DOP ha un contenzioso aperto con il proprio Consorzio di tutela per via di alcune sanzioni interne e decide, come forma di protesta, di congelare il pagamento delle quote associative e dei servizi di vigilanza per un totale di 4.000 euro. Riceve la diffida formale ma decide di ignorarla, convinto di poter risolvere la cosa in sede civile.

L'effetto della nuova norma: il Consorzio applica la misura cautelare (comma 4-ter) e inibisce l'uso della DOP.

Impatto: l'azienda ha le cisterne piene di prodotto pronto per essere imbottigliato e spedito alla grande distribuzione organizzata (GDO) per i contratti di Natale. A causa del blocco, l'azienda ha solo due strade: o ferma i camion e va in penale con i supermercati per mancata consegna, oppure toglie la dicitura DOP dalle etichette e vende il prodotto come comune "aceto di vino generico" passando da un valore di mercato di (ipotizziamo) 15 euro a bottiglia a meno di 2 euro a bottiglia, distruggendo il margine economico di un'intera annata di lavoro.

L'Art. 10 della legge 75 2026 - **Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari**, aggiunge al [titolo II](#) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il [capo II](#) il seguente: «[Capo II-bis Violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari](#) che introduce una stretta vigorosa sulla filiera lattiero-casearia, con un focus punitivo sull'uso abusivo di termini come "latte", "burro" o "formaggio" per prodotti vegetali, e, una profonda digitalizzazione e inasprimento sanzionatorio per la filiera del latte di bufala.

E aggiunge l'ulteriore [Art. 7-bis \(Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013\)](#). È vietato produrre, vendere o pubblicizzare prodotti alimentari non lattieri utilizzando etichette o presentazioni che suggeriscano che il prodotto sia un derivato del latte.

Estensione restrittiva, importante: il divieto si applica anche se l'origine vegetale è specificata (es. "latte di soia") o se si usano locuzioni negative (es. "formaggio non formaggio" o "senza latte").

Eccezione ingredienti: i termini lattieri possono essere usati nei prodotti composti solo per descrivere le materie prime di base o l'elenco ingredienti ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

Sanzioni: da 4.000€ a 32.000€, oppure il 3% del fatturato annuo se superiore a 32.000€ (tetto massimo a 100.000€). Vi è sempre il sequestro, la confisca e la distruzione della merce. Nessuno sconto ammesso (vietato il pagamento in misura ridotta ex l. 689/1981).

In materia di tutela del settore lattiero-caseario e di divieto di utilizzo di diciture come "latte di soia" (il cosiddetto fenomeno del Milk Sounding), il quadro normativo e sanzionatorio si articola su due livelli strettamente coordinati: la normativa europea di base (regolatoria) e le specifiche disposizioni sanzionatorie nazionali introdotte e richiamate dai recenti provvedimenti di riforma a tutela del Made in Italy (Legge 21 aprile 2026, n. 75, contenuta nel testo che stiamo esaminando). Nel testo della riforma nazionale (Legge n. 75/2026), l'applicazione di questa disciplina e il relativo inasprimento delle sanzioni per le violazioni commerciali e l'uso di diciture ingannevoli trovano la loro collocazione tecnica nell'[Articolo 9](#) (che va a modificare l'apparato sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2017 in materia di corrette informazioni ai consumatori) e, per le filiere protette, nei rinvii all'Articolo 13 delle note di coordinamento del testo (che introduce sanzioni proporzionali basate sul fatturato per le alterazioni descrittive di filiera).

Inoltre, se l'uso di tali espressioni è finalizzato a indurre in errore il compratore sulla reale natura o qualità del prodotto, la condotta rientra nel perimetro penale tracciato dall'Articolo 1 della legge, che introduce nel codice penale l'Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci), punendo chiunque utilizzi indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sugli ingredienti degli alimenti con la reclusione da tre a diciotto mesi.

Pratiche VIETATE (Sanzionabili ex artt. 9 e 1 della Legge 75/2026 e Reg. UE 1308/2013):

"Latte di soia": anche se l'ingrediente vegetale è esplicitato ("di soia"), l'uso del sostantivo "latte" è vietato.

"Burro di Tofu": vietato in quanto il termine "burro" è riservato esclusivamente ai prodotti derivati dal latte.

"Formaggio vegano" / "Mozzarella vegetale": l'uso dei termini "formaggio" o "mozzarella" (quest'ultima ancor più tutelata se agganciata a regimi DOP come la Mozzarella di Bufala) per prodotti ottenuti interamente da grassi vegetali o legumi è illegittimo.

"Panna vegetale spray a base di riso": l'utilizzo del termine "panna" o "crema di latte" combinato con un vegetale ricade nel medesimo divieto.

Pratiche AMMESSE (Diciture legali): per essere commercializzati legalmente, i produttori devono utilizzare denominazioni di vendita puramente descrittive che non richiamino i prodotti lattieri.

"Bevanda a base di soia" o "Bevanda d'avena". "Preparato vegetale spalmabile" (al posto di formaggio spalmabile o burro). "Condimento vegetale alimentare" (al posto di panna da cucina vegetale).

Nota di eccezione: Esistono pochissime deroghe tradizionali espressamente autorizzate a livello unionale (all'interno di un elenco tassativo della Commissione Europea), che in Italia riguardano storicamente pochissimi prodotti come il "latte di mandorla" inteso come sciroppo tradizionale o il "latte di cocco", ma tali eccezioni non sono estensibili ai prodotti sostitutivi vegetali moderni (come i drink alla soia o all'avena utilizzati in sostituzione del latte vaccino).

Art. 12: Modifiche ai contributi agricoli (Reg. UE 2021/2115)

Investimenti parziali: se un beneficiario non realizza l'investimento finanziato per intero (senza cause di forza maggiore), riceve il contributo solo per la parte fatta, decurtato della parte non fatta, purché l'obiettivo generale sia raggiunto.

Sanzione per sfioramento (>10%): se in sede di controllo l'importo richiesto supera di oltre il 10% quello effettivamente accertato, scatta una sanzione amministrativa pari al 100% dell'importo non riconosciuto (in aggiunta alla decurtazione).

Art. 13: Registro Unico del Latte di Bufala (Riforma del SIAN)

Digitalizzazione: nasce nel SIAN il "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati", interoperabile con la Banca Dati Nazionale (BDN). Sostituisce il vecchio registro del 2014.

Obbligo quotidiano: allevatori, trasformatori e intermediari devono inserire quotidianamente i dati di produzione, trasformazione, coadiuvanti, additivi e flussi di importazione (UE/Extra-UE). I controlli incrociati verificheranno la resa effettiva del latte trasformato.

Sanzioni pesantissime (Comma 4): per violazioni sulla tracciabilità/sicurezza, sanzione da 6.000€ a 48.000€ o il 3% del fatturato (fino a 150.000€), più la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento (da 10 a 30 giorni) e pubblicazione dell'ordinanza su due quotidiani nazionali.

Modulazione per dimensione aziendale: le sanzioni del comma 4 sono aumentate fino alla metà per le medie imprese, fino a due terzi per le grandi imprese, e ridotte fino a un terzo per le microimprese.

Sanzioni per ritardo di registrazione (Comma 5): da 2.000€ a 8.000€. Ridotta del 50% se il ritardo è entro i 3 giorni lavorativi. Scudo transitorio per le microimprese: per loro le sanzioni sulle registrazioni si applicano solo a partire dalle produzioni dell'anno 2026.

Rigidità procedurale: per il latte di bufala non si applica l'istituto della diffida (niente possibilità di sanare l'errore senza sanzione) e niente pagamento in misura ridotta.

Dopo aver sintetizzato quanto esposto nel testo normativo, andiamo ad evidenziare eventuali criticità presenti:

- L'introduzione della sanzione parametrata al 3% del fatturato totale annuo (sia per il *dairy sounding* che per la tracciabilità bufalina) sposta l'asse sanzionatorio su livelli di compliance tipici dell'Antitrust o del GDPR. Per le aziende medio-grandi la sanzione raggiungerà quasi sempre il tetto massimo (100.000€ o 150.000€), trasformando l'illecito amministrativo in un rischio finanziario critico.

- Annullamento della flessibilità. Il legislatore ha blindato la norma escludendo sia l'art. 16 della Legge 689/81 (pagamento del terzo del massimo o doppio del minimo) sia l'istituto della diffida alimentare. Questo significa che l'organo di controllo (es. ICQRF) che accerta un errore formale nel registro bufala o un'etichetta non conforme è obbligato a irrogare la sanzione piena, eliminando ogni margine di bonaria risoluzione o ravvedimento operoso.

- Il concetto di "Resa Effettiva" come strumento di controllo: all'Art. 13 (comma 01), la previsione di verifiche incrociate sulla "resa effettiva del latte bufalino trasformato" è un'arma a doppio taglio. Le rese variano fisiologicamente in base alla stagione, all'alimentazione dei capi e alle tecnologie di caseificazione. Se gli algoritmi del SIAN standardizzeranno rigidamente le rese, le aziende rischiano contestazioni di frode o tracciabilità alterata solo per fluttuazioni bio-chimiche naturali del latte.

Secondo l'opinione di chi scrive, il SIAN non può operare su indici fissi, ma dovrebbe integrare il concetto giuridico-scientifico di scostamento fisiologico o intervallo di confidenza. Il Ministero dell'Agricoltura dovrebbe definire le tabelle di resa non come un valore assoluto ma con una certa dinamicità. Ergo le soglie di allerta del SIAN devono variare mensilmente per riflettere l'andamento stagionale.

- La trappola sanzionatoria del 10% nell'Art. 12: per le aziende agricole che richiedono i contributi per gli investimenti, un errore di calcolo o una contestazione in sede di istruttoria che riduca il contributo richiesto di oltre il 10% fa scattare una sanzione speculare del 100% sulla quota rigettata. È un fortissimo disincentivo a presentare domande con elementi tecnico-economici border-line o complessi da documentare.

La gestione dei coadiuvanti tecnologici nel Registro SIAN (Settore Casario Bufalino)

La nuova piattaforma del latte di bufala non si limita a tracciare la materia prima (latte), ma impone la precisione digitale anche su ciò che viene utilizzato durante il processo di trasformazione.

Esempio: un caseificio industriale che produce formaggi a base di latte di bufala decide di cambiare fornitore di acido citrico (utilizzato come coadiuvante tecnologico per correggere il pH della cagliata). Per un disallineamento interno tra l'ufficio acquisti e il responsabile di produzione, il nuovo coadiuvante viene regolarmente utilizzato in linea, ma nel Registro Unico SIAN l'azienda continua a registrare quotidianamente l'impiego del vecchio lotto/fornitore per i successivi 5 giorni. Che succede a questo punto?(Art. 13, commi 01 e 5)

Illecito: il comma 01 specifica che l'obbligo di inserimento quotidiano riguarda anche i "coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati". Registrare un coadiuvante diverso da quello realmente entrato in linea di produzione equivale a una registrazione non veritiera e inficiata nella sua accuratezza.

Le conseguenze per l'azienda: non si tratta di una violazione strutturale sulla provenienza del latte (comma 4), bensì di un mancato adempimento corretto degli obblighi di registrazione (comma 5).

La sanzione va da 2.000€ a 8.000€. Avendo superato i 3 giorni lavorativi di ritardo/errore nella corretta registrazione, non è applicabile la riduzione del 50%. Zero flessibilità: L'organo di controllo non può applicare l'istituto della diffida alimentare (grazie al nuovo comma 5-bis) per permettere all'azienda di correggere il dato retroattivamente senza pagare; la sanzione monetaria scatta in automatico.

Esempio 2: l'investimento parziale ma funzionale nei fondi UE (Settore Allevamento – evidenzia il drastico cambio di rotta per le aziende che beneficiano di contributi legati ai piani di sviluppo rurale o interventi equivalenti e si scontrano con le difficoltà dei cantieri.).

Un allevatore bufalino ottiene un finanziamento di 200.000€ per un progetto da realizzare in 2 fasi:

- Realizzazione di un impianto di ventilazione avanzato per il benessere animale nella stalla (valore 120.000€).

- Installazione di un sistema di monitoraggio digitale della mungitura (valore 80.000€).

A causa del fallimento della ditta installatrice del sistema di mungitura, l'allevatore riesce a completare perfettamente e nei tempi solo l'impianto di ventilazione (azione 1). L'obiettivo generale del benessere animale della stalla viene comunque parzialmente raggiunto, ma l'azione 2 non viene realizzata. In sede di saldo, l'azienda richiede l'erogazione dei soli 120.000€ per l'impianto completato.

L'impatto legale (Art. 12, Lettera a - comma 1-bis): lecito (con decurtazione). Se l'azienda non ha presentato una variante formale preventiva e la mancata realizzazione dell'azione 2 non dipende da cause di forza maggiore documentate, la nuova norma viene in aiuto ma riduce i Rimborsi. All'allevatore viene riconosciuto il contributo per la singola azione realizzata (120.000€), ma questo importo viene decurtato del valore del contributo spettante all'azione non realizzata (80.000€).

Il calcolo finale per l'azienda: L'allevatore riceverà effettivamente solo 40.000€ (120.000 - 80.000). La norma se da un lato evita la decadenza totale del finanziamento (che si applicava spesso in passato se il progetto non era speculare alla domanda iniziale), dall'altro penalizza pesantemente l'azienda sul piano della liquidità.

Se gli articoli precedenti definivano i divieti e le sanzioni, gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono chi controlla, come si muovono gli ispettori sul campo e come viene gestita la transizione dall'errore formale al sequestro vero e proprio.

Art. 14: Piano Straordinario di Controllo Nazionale (Focus Bufala & DOP/IGP)

Regia ICQRF: l'Ispettorato Centrale della Repressione Frodi ha 60 giorni per varare un piano straordinario di controlli, istituendo una vigilanza continua in conformità al Regolamento UE 2017/625.

Controlli a 360° sulla filiera bufalina: gli ispettori verificheranno la coerenza tra il latte bufalino prodotto/importato e la mozzarella (DOP e generica) effettivamente immessa sul mercato.

Mappatura fisica: i controlli periodici colpiranno tutti gli anelli della catena: stalle, raccoglitori-trasportatori, caseifici e (novità rilevante) le strutture frigo censite per lo stoccaggio di latte e cagliate. Vengono autorizzate prove di laboratorio per scovare l'origine geografica reale del latte e l'utilizzo fraudolento di lattini diversi dal fresco (es. cagliate congelate o latte in polvere).

Art. 15: Il "Blocco Ufficiale Temporaneo" (Nuovo Art. 18-bis L. 689/1981)

Misura cautelare per vizi formali: se l'organo accertatore rileva violazioni documentali o formali, ma il prodotto è sicuro per il consumo, non fa scattare subito il sequestro. Dispone invece il blocco ufficiale temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici (sementi, fitofarmaci, coadiuvanti).

Custodia e termine di sanatoria: la merce viene vincolata e lasciata in custodia all'operatore. L'azienda ha 10 giorni di tempo per trasmettere la documentazione corretta e sanare la violazione.

Esito: se la documentazione è idonea: la merce viene svincolata.

Se i termini scadono o i documenti non sono idonei: il blocco si converte automaticamente in sequestro amministrativo.

Art. 16: Cabina di Regia Unica dei Controlli Agroalimentari

Super-coordinamento al MASAF: viene istituito un mega-organo politico-operativo presieduto dal Ministro dell'Agricoltura per azzerare le sovrapposizioni e coordinare i controlli.

I partecipanti: include tutti i player della sicurezza e della vigilanza italiana: ICQRF, quattro diverse articolazioni dell'Arma dei Carabinieri (TUTELA SALUTE/NAS, CUFAA, ecc.), Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, Polizia Stradale, AGEA, Agenzia delle Dogane, Ministero della Salute, Vigili del Fuoco e le associazioni di categoria.

I compiti: redazione annuale del Piano operativo dei controlli, promozione di campagne straordinarie anti-frode e contrasto alle pratiche sleali.

Criticità: l'impatto di questi articoli richiede un cambio di approccio nella gestione del rischio e del contenzioso alimentare.

Il "Blocco Temporaneo" è un'arma a doppio taglio (Art. 15): all'apparenza sembra una norma di favore (concede 10 giorni per rimediare). In realtà, congela la logistica aziendale. Per i prodotti deperibili a brevissima scadenza (come la mozzarella fresca), un blocco di 10 giorni equivale nei fatti a una distruzione commerciale del prodotto, anche se alla fine l'azienda dimostra di avere ragione. Inoltre, avverso il blocco è ammesso ricorso con le modalità dell'opposizione al sequestro (Art. 19 L. 689/81), ma i tempi della giustizia amministrativa/ordinaria sono incompatibili con le esigenze di mercato della filiera del fresco.

Controlli scientifici sull'origine e lo "stato" del latte (Art. 14, comma 2): l'uso esplicito di prove di laboratorio per determinare l'origine geografica e l'impiego di latti non freschi (es. marker analitici per rilevare il trattamento termico o la finta freschezza) significa che la compliance non si gioca più solo sulle carte (registri SIAN), ma sulla chimica analitica. Il difensore del caseificio dovrà dotarsi di consulenti tecnici d'ufficio capaci di contestare la ripetibilità e i margini d'errore di queste specifiche metodiche ufficiali.

L'inclusione dei magazzini di stoccaggio terzi (Art. 14, comma 2): estendere i controlli stringenti alle "strutture frigo censite per lo stoccaggio" chiude una storica falla di tracciabilità. Spesso le cagliate estere o i latti congelati venivano "parcheggiati" in hub logistici terzi estranei alla filiera lattiera in senso stretto. Ora questi nodi logistici diventano target primari dell'ICQRF, estendendo la responsabilità sussidiaria dei custodi e dei logisti.

La fine dei controlli "a macchia di leopardo" (Art. 16): la composizione della Cabina di Regia è imponente (dai NAS alla Stradale, dalle Dogane alla Finanza) coordinato.

Vediamo un paio di esempi esemplificativi:

Esempio 1: un'azienda di Roma distribuisce coadiuvanti tecnologici e additivi per i caseifici del Lazio. Durante un'ispezione ICQRF nei magazzini dell'azienda, l'ispettore rileva che un lotto di caglio liquido presenta una discordanza documentale: la scheda tecnica cartacea non riporta correttamente i riferimenti di un lotto di produzione, sebbene il prodotto sia chimicamente perfetto e sicuro.

Come procede? (Art. 15): l'ispettore non sequestra la merce (non c'è rischio per la salute), ma dispone il Blocco Ufficiale Temporaneo. Appone i sigilli ai bancali, nomina il titolare custode e redige il verbale. L'azienda ha 10 giorni per farsi inviare il documento corretto dal produttore estero e trasmetterlo via PEC all'ICQRF.

Esito Positivo: se l'azienda invia il documento idoneo al 5° giorno, l'organo accertatore dispone lo svincolo e i bancali tornano vendibili.

Esito Negativo: se il fornitore estero tarda a rispondere e passano gli 16 giorni, o se la documentazione inviata viene ritenuta incompleta, il blocco si trasforma automaticamente in sequestro amministrativo, avviando l'iter della sanzione pecuniaria pesante e l'impossibilità di commercializzare il lotto.

Esempio 2: un grande caseificio produce sia Mozzarella di Bufala Campana DOP sia una linea di mozzarelle miste (bufala e vacca) e mozzarelle di bufala generiche congelate per l'esportazione. Sulla carta (registri SIAN compilati quotidianamente ex Art. 13), i bilanci di massa del latte e delle cagliate quadrano perfettamente. Tuttavia, la Cabina di Regia (Art. 16) ha pianificato una campagna straordinaria mirata sui

flussi nei magazzini frigo. L'ICQRF si presenta in caseificio insieme al Nucleo Frodi della Finanza ed effettua un campionamento in linea di produzione e nei frigo di stoccaggio delle cagliate.(Art. 14). I campioni vengono inviati ai laboratori ufficiali. Le analisi chimiche (es. spettrometria di massa o analisi isotopica) rivelano che i campioni di mozzarella prelevati dalla linea "DOP" contengono in realtà una percentuale di latte proveniente dal Nord Europa (grazie alla tracciabilità isotopica geografica) e marker che indicano l'utilizzo di cagliata congelata anziché latte fresco.

Le conseguenze per l'azienda: l'incoerenza analitica accertata ex Art. 14 fa scattare l'accertamento per la tracciabilità violata del latte bufalino. L'azienda si scontra con le sanzioni del Capo precedente: rischio del 3% del fatturato, chiusura dello stabilimento da 10 a 30 giorni e, inevitabilmente, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di Frode in commercio (art. 515 c.p.) o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), poiché la norma fa esplicitamente salvo il rilievo penale del fatto ("Salvo che il fatto costituisca reato").

Il blocco ufficiale temporaneo determina nei fatti un fermo della merce o dei mezzi tecnici che incide pesantemente sulla continuità aziendale.

Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 [...], secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge. Questo significa che lo strumento di tutela non è il ricorso immediato al Giudice Ordinario (Tribunale o Giudice di Pace), bensì un ricorso amministrativo gerarchico improprio. Il ricorso va indirizzato all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, che varia in base all'organo che ha materialmente effettuato il blocco:

Se l'atto è disposto dagli ispettori dell'ICQRF, il ricorso si presenta al Direttore della Direzione Territoriale ICQRF competente. Se l'atto è disposto dai NAS o dalle Asl, l'autorità varia a seconda delle competenze delegate (Regione o Ministero della Salute / uffici periferici come UVAC/PIF). Se disposto dal CUFAA (Carabinieri Forestali) o dalla Guardia di Finanza, si fa riferimento all'autorità amministrativa indicata nel verbale stesso (es. Prefettura o uffici del MASAF). I soggetti interessati possono proporre ricorso amministrativo in ogni momento finché il blocco è in esecuzione, purché entro il termine massimo dei 10 giorni concessi per la trasmissione dei documenti sananti, o comunque prima che avvenga la conversione automatica in sequestro.

Art. 18 - Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)

Questo articolo modifica il D.Lgs. 74/2018 introducendo un meccanismo di "interdizione" (blacklisting) per i soggetti che hanno fatto parte di CAA a cui è stata revocata l'autorizzazione. Introduce inoltre sanzioni per lo sfioramento territoriale.

Responsabilità oggettiva/collettiva: il divieto di costituire un nuovo CAA si applica a chiunque abbia partecipato alla compagine sociale di un CAA revocato nei 6 mesi precedenti. Questo colpisce indiscriminatamente anche soci di minoranza o soggetti rimasti estranei alle violazioni che hanno causato la revoca.

Art. 19 - Modifiche alla disciplina del Vino (Legge 238/2016)

Inasprisce le sanzioni per le aziende vitivinicole inadempienti nei confronti degli Organismi di Controllo (OdC) che certificano i vini a denominazione (DOC, DOCG, IGT).

Criticità: sanzione sproporzionata (Triplo del dovuto). Il passaggio a una sanzione fissa pari al triplo dell'importo dovuto, oltre al saldo del debito e degli interessi legali (comma 3-bis), può spingere al fallimento le cantine in momentanea crisi di liquidità.

La "morte commerciale" cautelare: il comma 3-ter permette all'OdC di inibire l'uso della denominazione (es. non poter più vendere il vino come "Chianti DOCG" o "Barolo DOCG" ma solo come generico vino da tavola) già dopo 30 giorni dalla diffida, prima ancora che sia adottato un provvedimento sanzionatorio definitivo. Per un'azienda vinicola, perdere la denominazione significa perdere i clienti e i canali della GDO.

Sanzione per ostruzionismo generica: il comma 5 punisce con 1.000€ chi "intralcia o ostacola" i controlli, se non adempie entro 15 giorni. Il concetto di "intralcio" o "comportamento diretto a non consentire" può essere interpretato in modo soggettivo dagli ispettori. Per evitare contestazioni immediate, la giurisprudenza

amministrativa e i protocolli ispettivi tendono a perimetrare il concetto di "intralcio" ancorandolo a fatti materiali e non a mere sensazioni dell'esaminatore.

Ecco alcuni esempi

1- rifiuto ripetuto di aprire i locali aziendali, occultamento di documentazione, oppure mancata consegna della stessa.

Una cantina medio-piccola che produce Brunello di Montalcino si trova in crisi di liquidità a causa del ritardo nei pagamenti di un distributore estero e salta il pagamento di una fattura da 4.000€ all'ente di controllo della denominazione. L'ente invia una diffida. Se la cantina non paga entro 30 giorni e riceve una sanzione amministrativa di 12.000€ (il triplo). Deve comunque pagare i 4.000€ originari più interessi. Blocco immediato: in via cautelare non può più declassare, etichettare o vendere quel lotto come "Brunello", dovendolo svendere come vino rosso generico a un frazione del valore di mercato, distruggendo il fatturato aziendale.

Capo V (Artt. 20) - Riordino Sanzionatorio Pesca Marittima

Si tratta di una riforma profonda del [D.Lgs. 4/2012](#). Introduce un sistema a "punti" severissimo (stile patente) per la licenza e per il comandante, legato a sanzioni pecuniarie pesanti e confische obbligatorie. Andrebbe bene se non che il sistema dei Punti e Cumulo Cautelare prevede che moltissime infrazioni comportano l'assegnazione automatica di 6 o 7 punti (sia alla licenza sia al comandante). Bastano due infrazioni gravi per vedersi sospesa o revocata l'autorizzazione a pescare.

Sanzioni a scaglioni di peso "taglie minime" (Art. 13-septies): le sanzioni per il pescato sotto taglia minima scalano in modo geometrico. Fino a 5 kg la sanzione è ridotta (100-600€), ma sopra i 100 kg si passa da 5.000€ a 30.000€, fino a raggiungere i 75.000€ oltre i 200 kg.

Il comma 7 prevede una riduzione del peso rilevato del 10% per compensare l'incertezza della misura degli strumenti, vietando ulteriori sconti. In mare mosso o con bilance non calibrate perfettamente, il rischio di sfiorare uno scaglione di peso (es. passare da 25kg a 26kg aumenta la sanzione minima da 250€ a 2.000€) è altissimo.

La Pesca Non Professionale (Art. 13-octies): sanzioni astronomiche (fino a 50.000€) per i pescatori sportivi che superano i 5 kg giornalieri. Colpisce duramente anche gli esercizi commerciali (ristoranti/pescherie) che acquistano da loro, prevedendo la chiusura dell'attività da 5 a 10 giorni.

Confisca obbligatoria e distruzione delle attrezzature (Art. 13-novies): la confisca degli attrezzi non conformi è sempre disposta, anche se si paga la sanzione ridotta. Inoltre, le spese di custodia e demolizione sono a carico dell'azienda, configurando un costo occulto enorme.

Responsabilità solidale totale (Art. 13-decies c. 4): l'armatore risponde civilmente e solidalmente con il comandante. Questo significa che l'azienda proprietaria del peschereccio paga economicamente per gli errori o i doli del dipendente (comandante).

Ma ci saranno cose positive? Certo.

Nonostante la severità, la norma offre alle aziende tre piccoli "salvagenti" procedurali (Art. 13-decies): sconto del 30%: Se la sanzione pecuniaria della pesca viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione/notifica, si ha diritto a una riduzione del 30% (mutuato dal codice della strada).

Esclusione Acquacoltura: gli allevamenti ittici (acquacoltura) sono quasi totalmente esclusi da questa stretta sanzionatoria (salvo gli obblighi di etichettatura/tracciabilità).

Clausola di esenzione cattura accessoria (Art. 13-septies c. 8): non si applica la sanzione per il pesce sotto taglia se si dimostra che la cattura accidentale è avvenuta con attrezzi perfettamente conformi e autorizzati dalla licenza.

Un ultimo focus lasciato appositamente come ultimo focus.....

Pubblicazione della sentenza di condanna...la morte (reputazionale) dell'impresa.

Se le sanzioni pecuniarie colpiscono il portafoglio e i limiti agli incentivi frenano la crescita, la pubblicazione della sentenza di condanna tocca l'asset più intangibile e, al tempo stesso, più economicamente rilevante di un'impresa alimentare: la fiducia del consumatore e dei partner commerciali.

Nel settore agroalimentare, dove il valore del brand si fonda sulla reputazione, sulla trasparenza e sul legame con il territorio (pensa al mondo delle DOP e IGP), una condanna per reati come l'Agropirateria o la frode sistematica, resa pubblica per legge, equivale a una vera e propria "condanna a morte commerciale". La nuova normativa sui reati agroalimentari non si limita a prevedere la pubblicazione sui canali tradizionali, ma si adegua ai tempi moderni:

- Affissione e testate giornalistiche: la sentenza viene pubblicata (estratto o testo integrale) a spese del condannato sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. Conseguenza una gogna pubblica, in quanto il sistema digitale registrerà in modo indelebile il fatto. Qualsiasi stakeholder, buyer internazionale o consumatore che digiterà il nome dell'azienda o del brand troverà la condanna tra i primi risultati. Ma si pensi agli onorati di fornitura dove magari vengono posti codici etici vincolanti e relative clausole di risoluzione contrattuale. Per non parlare del contraccolpo sull'accesso al credito. Solo dimostrando una fattiva e tempestiva collaborazione, la difesa può tentare di negoziare in sede processuale l'esclusione o la riduzione dei termini della sanzione accessoria della pubblicazione.

In conclusione: fermo restando il sapore marcatamente punitivo dell'intervento, sarebbe un errore non coglierne gli importanti spiragli positivi e le potenzialità di rilancio strategico per il comparto.

Trovo lodevole l'innovazione sul piano sociale e della sostenibilità dell'obbligo di devolvere i prodotti alimentari sequestrati o confiscati — purché non contraffatti e idonei al consumo — a enti caritatevoli per il sostegno di persone bisognose o alla cura di animali abbandonati. Trasforma la sanzione in un'occasione di solidarietà circolare, mitigando gli sprechi. Se gli organismi di vigilanza sapranno interpretare il nuovo dettato normativo con equilibrio, la legge n. 75/2026 potrà superare le criticità legate al rigore repressivo e convertirsi in un potente volano di trasparenza, offrendo ai produttori onesti una protezione doganale e commerciale senza precedenti e ai consumatori una garanzia di autenticità sempre più solida.

...Staremo a vedere.....

3 giugno